

Comune di Traversella

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma, 1 - 10080 Traversella (TO)

Tel. e Fax 0125-794005

P.E.C. comune.traversella@pec.it

e-mail: sindaco@comune.traversella.to.it

OGGETTO : *Ordinanza sindacale per la prevenzione e repressione di rumori molesti e inutili nonché di comportamenti potenzialmente lesivi della sicurezza urbana: divieto di sparo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere.*

ORDINANZA N° 33/2021

IL SINDACO

Premesso che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- serie conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga ed a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento o investimento;
- lo stesso Codice penale, all'art. 703, dispone che chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila e se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, visto anche il prolungato periodo di siccità;


Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare in via generale e assoluta la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, intende contrastare un'usanza così diffusa e radicata, appellandosi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicanze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari a molti mezzi alternativi innocui, che la fantasia può suggerire;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

Visto l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;



Comune di Traversella

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma, 1 - 10080 Traversella (TO)

Tel. e Fax 0125-794005

P.E.C. comune.traversella@pec.it

e-mail: sindaco@comune.traversella.to.it

VISTO l'art. 7/bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA, FINO A PROVVEDIMENTO DI REVOCA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, IL DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO E DI COSIDETTE LANterne CINESI, DI SPARO DI PETARDI, DI SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI E OGNI ALTRO ARTIFICIO PIROTECNICO.

DISPONE

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e, ove ne ricorrano gli estremi, adottando i provvedimenti di cui agli artt. 650 – 659 – 703 del Codice Penale.

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On Line sul sito Internet del Comune (www.comune.traversella.to.it) ai sensi della Legge 18/06/2009 n. 696 e che venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Valchiusa.

Avverso la presente, chiunque abbia un interesse legittimo può proporre ricorso per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede in Torino, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Traversella, lì 30/12/2021

IL SINDACO

(Renza Colombatto)

